

News tecnica n. 38/4

11 novembre 2016

Delibera CIPE su Fondo Sviluppo Coesione

Infrastrutture, efficientamento energetico, mitigazione del rischio idrogeologico, ricerca e sviluppo, rinnovabili nelle aree rurali e valorizzazione delle imprese agricole sono alcune delle iniziative che assorbiranno gli ultimi 15,2 miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020. Sta per essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera 25/2016 con cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) ha individuato le aree tematiche e gli obiettivi strategici su cui convogliare le risorse. I 15,2 miliardi di euro saranno ripartiti in questo modo: 11,5 miliardi alle infrastrutture, 1,9 miliardi all'ambiente, 1,4 allo sviluppo economico, 400 milioni all'agricoltura. Nel capitolo delle **infrastrutture**, ci si concentrerà prevalentemente su strade, con più di 6 miliardi di euro disponibili, ferrovie (più di 2 miliardi), metropolitane (1,6 miliardi), rinnovo del materiale del trasporto pubblico (un miliardo), sicurezza del ferro (300 milioni), dighe (294 milioni). L'area **ambiente** comprende interventi di efficientamento energetico (95,79 milioni), bonifiche (791,58 milioni), rischio idrogeologico (273,83 milioni), fognature e depurazione (598,44 milioni), infrastrutture verdi (13,85 milioni), rifiuti (126,51 milioni). Quasi tutte le risorse destinate allo **sviluppo economico** saranno spese per contratti di sviluppo (950 milioni) e ricerca, sviluppo e innovazione nel settore aerospaziale (350 milioni). In **agricoltura**, gli interventi in infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza assorbiranno 295 milioni di euro. I fondi restanti saranno distribuiti tra uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali e contratti di filiera e di distretto. Per spendere queste risorse saranno necessari dei Piani Operativi, che dovranno essere proposti dai Ministeri competenti e approvati dalla cabina di regia Stato - Regioni. I contratti per l'affidamento dei lavori dovranno essere stipulati entro il termine ultimo del **31 dicembre 2019**. In caso contrario le risorse saranno revocate. Da Edilportale.



Sommario:

- ◆ Delibera CIPE su FSC
- ◆ Incontro sul Nuovo Codice Appalti
- ◆ Fascicolo del fabbricato in edifici scolastici dal 2017
- ◆ Sentenza Cassazione su danni derivanti dalla rinuncia al direttore dei lavori
- ◆ UE: DURC negativo esclude l'impresa anche se sanato
- ◆ Fondo da 45mln per sanare opere abusive
- ◆ Lavori di efficienza in condominio. Difficile cedere ecobonus

Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale.

Incontro sul nuovo Codice Appalti

Martedì **15 novembre alle ore 9.15**, l'**ACEN** ha organizzato un incontro che sarà l'occasione per affrontare i contenuti del **Nuovo Codice degli Appalti pubblici**, entrato in vigore il 19 aprile scorso a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo n. 50.

Nel corso dell'evento saranno coinvolti il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **Dott. Raffaele Cantone**, il Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti **On.le Umberto del Basso de Caro**, il Vice Presidente ACEN con delega alle Opere Pubbliche **Ing. Angelo Lancelotti** e la **Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli**, Professore Ordinario di diritto amministrativo. I lavori saranno introdotti e moderati dal **Dott. Francesco Tuccillo**, presidente dell'ACEN.

La complessità della riforma impone, infatti, una riflessione che coinvolga gli artefici delle nuove regole e coloro che sono chiamati ad attuarle. E' necessario un confronto non solo sull'assetto complessivo del Decreto Legislativo n. 50/16, ma anche e soprattutto sui possibili scenari futuri che appaiono piuttosto complessi sia per la gestione del transitorio che per la compiuta attuazione della riforma.

Tutto ciò, peraltro, appare tanto più opportuno in ragione dei possibili correttivi al Codice che dovrebbero realizzarsi nell'anno, e in ragione dell'elaborazione, tutt'ora in corso grazie anche al confronto con gli stakeholders, delle regole di secondo grado ANAC e MIT. L'incontro si svolgerà all'Hotel Alabardieri in via Alabardieri. Da **ACEN**.



Fascicolo del fabbricato per edifici scolastici dal 2017

Cambio di marcia per l'anagrafe dell'edilizia scolastica. Ieri in conferenza unificata è stato siglato l'**accordo che aggiorna il sistema di rilevamento delle caratteristiche degli immobili destinati all'istruzione**.

Rispetto alle precedenti intese, il ministero dell'Istruzione ha strappato agli enti territoriali e locali una più dettagliata raccolta di informazioni, attraverso una apposita scheda, più ricca di elementi. Ma soprattutto il nuovo accordo realizza l'obiettivo di una acquisizione dei dati continua e in tempo reale, superando l'attuale sistema che prevedeva un "riversamento" periodico delle informazioni da parte delle Regioni. Informazioni che devono essere di dominio pubblico, accessibili da appositi siti.

Se tutto funziona come previsto, l'accordo siglato ieri «consentirà di arrivare entro la prima metà del prossimo anno ad un vero e proprio fascicolo elettronico di ciascun edificio scolastico», fa sapere il ministero dell'Istruzione in una nota.

«Dopo 17 anni di attesa - rivendica il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini - questo Governo è stato il primo ad attivare l'**Anagrafe dell'edilizia Scolastica**. Uno strumento atteso ed essenziale per individuare le priorità di intervento e monitorare lo stato delle opere». «Oggi - aggiunge il ministro - si fa un altro passo avanti. Grazie a questo ulteriore miglioramento avremo dati in tempo reale e più approfonditi, garantiremo una sempre maggiore trasparenza delle informazioni e velocità di azione. La sicurezza delle nostre scuole è una priorità assoluta per questo Governo, lo dimostra il lavoro che portiamo avanti senza sosta fin dal nostro insediamento». Da *Regioni.it*



Sentenza Cassazione su danni derivanti dalla rinuncia al direttore dei lavori

Può costare caro eseguire lavori edili senza un direttore lavori, cioè senza un professionista abilitato che segua l'impresa man mano che procede l'esecuzione dell'opera data in appalto.

Questo principio, sottolineato dalla Corte di cassazione con la sentenza 10 novembre 2016 n. 22884, accresce le responsabilità dei committenti per tutta una serie di lavori che vengono affidati direttamente all'impresa, confidando nelle capacità di quest'ultima.

La direzione lavori è prevista come obbligatoria dalle norme edilizie, in particolare quando si intervenga su strutture o con utilizzo del cemento armato, insieme alla figura del progettista ed al professionista che segue i calcoli. Quando tuttavia il committente ritiene, per modesti lavori, di fare a meno (soprattutto per motivi economici) del direttore dei lavori, non significa che **l'intera responsabilità** della corretta esecuzione dell'opera ricada sull'**impresa** appaltatrice. La Cassazione sottolinea infatti che dalla mancanza del direttore dei lavori può dedursi che i lavori stessi siano stati eseguiti sotto la direzione e responsabilità diretta e concorrente degli stessi **committenti**. Nel caso specifico, i danni causati da errori esecutivi saranno quindi risarciti sia dall'impresa che dai privati committenti, perché la mancanza del direttore lavori non accresce, di per sé sola, la responsabilità dell'impresa esecutrice. Un problema analogo era già sorto in una vicenda in cui il direttore lavori, pur essendo stato nominato, risultava non avere sufficienti competenze per controllare in dettaglio la correttezza di alcune modalità esecutive dell'opera, e in particolare il rispetto dei calcoli di cemento armato. Con sentenza 7370/2015 la Cassazione aveva sottolineato che risponde dei danni edilizi anche il direttore lavori che, per estrazione e competenza professionale (in quanto geometra), riteneva di non essere responsabile perché non in grado di valutare in corso d'opera in quale modo l'appaltatore (l'impresa) ed i suoi ausiliari avevano eseguito un lavoro. Osservano i giudici che il direttore lavori, accettando l'incarico, deve poter garantire al committente quantomeno una **capacità di supervisione e di controllo** sulla corretta esecuzione degli elementi portanti, anche se la progettazione non rientri nella sua competenza. In parole povere, anche un tecnico che non è in grado di progettare è comunque in grado di controllare. Da *Edilizia e Territorio*.



UE: Durc negativo esclude l'impresa anche se sanato

Giusto escludere l'impresa che risulta in ritardo sul pagamento dei contributi al momento della partecipazione alla gara. E non conta che al momento dell'aggiudicazione l'irregolarità emersa con il Durc sia stata sanata. È questa la posizione espressa dalla **Corte europea** rispetto alla richiesta del Consiglio di Stato secondo cui le norme nazionali che impongono l'obbligo di esclusione anche in questi casi sarebbero a rischio di contrasto con il principio di «ragionevolezza» imposto dalle regole europee. Per i giudici Ue non è però così. La conclusione, riportata in sentenza, è che non c'è nessun contrasto. Viene così promossa la normativa italiana che «considera quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali che sussisteva alla data della partecipazione ad una gara d'appalto, anche qualora l'importo dei contributi sia poi stato regolarizzato, prima dell'aggiudicazione o prima della verifica d'ufficio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice». Nel merito il caso riguardava la coop Ciclat, che nel 2012 ha presentato un'offerta per l'affidamento di servizi di pulizia e di manutenzione di immobili, scuole e centri di formazione della Pa. La coop è stata esclusa per aver mancato il pagamento di una rata dei premi assicurativi dell'Inail, versata poco dopo in contemporanea con la scadenza della rata successiva e peraltro prima che si conoscesse l'esito della gara, gestita da Consip. La Corte dunque analizza la **legittimità delle regole italiane** che considerano «quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali che sussisteva alla data della partecipazione ad una gara d'appalto, anche qualora l'importo dei contributi sia poi stato regolarizzato prima dell'aggiudicazione o prima della verifica d'ufficio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice». Sul punto la Corte non solleva obiezioni perché la direttiva lascia agli Stati membri il compito di determinare entro quale termine gli interessati devono mettersi in regola con i propri obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e possono procedere a eventuali regolarizzazioni a posteriori, purché tale termine rispetti i principi di trasparenza e di parità di trattamento. Peraltro, anche se un'amministrazione aggiudicatrice può chiedere che taluni dati relativi a un'offerta siano corretti o completati in specifici punti («soccorso istruttorio»), queste precisazioni «possono riguardare esclusivamente dati che già esistevano prima della scadenza del termine fissato per presentare la candidatura». E poco importa anche «che l'operatore economico non sia stato preavvisato di una siffatta irregolarità, purché abbia la possibilità di verificare in ogni momento la regolarità della sua situazione presso l'istituto competente». Infatti, «l'operatore economico non può fondarsi su un certificato rilasciato dagli istituti previdenziali, ottenuto prima della presentazione della sua offerta e attestante che esso era in regola con i propri obblighi contributivi in un periodo anteriore a tale presentazione, pur sapendo, se del caso, dopo essersi informato presso l'istituto competente, di non essere più in regola con siffatti obblighi alla data della presentazione della sua offerta».

Conclusione? In presenza di un Durc negativo alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta «l'impresa deve essere automaticamente e inderogabilmente esclusa». Se così prevedono le norme nazionali e anche se e vi era un semplice ritardo nel pagamento di un debito contributivo, immediatamente sanato e quindi insussistente al momento dell'aggiudicazione. Da *Edilizia e Territorio*.



Fondo da 45 mln per demolire le opere abusive

Approvato in commissione Ambiente un emendamento al **disegno di Legge di Bilancio 2017** che prevede un fondo da 45 milioni di euro per le demolizioni degli immobili abusivi.

L'emendamento, presentato dalla deputata del M5S Claudia Mannino, è **identico a quello che era già stato accolto nel Ddl Falanga**, oggi fermo al Senato.

Opere abusive: fondo da 45 milioni per le demolizioni

Il fondo rotativo da 45 milioni sarà istituito presso il Ministero delle Infrastrutture per integrare le risorse necessarie **alle demolizioni di opere abusive da parte dei Comuni**.

Le risorse, **5 milioni di euro** per l'anno 2016 e **10 milioni di euro per ciascuno degli anni** dal 2017 al 2020, saranno erogate secondo criteri da definire con un decreto del Mit e del Ministero dell'Ambiente.

La Deputata Mannino aveva presentato un ulteriore emendamento per istituire una **banca dati digitale sullo stato dell'abusivismo** in Italia che però è stato dichiarato inammissibile.

Lotta all'abusivismo edilizio: il punto sulla situazione

Della demolizione degli edifici abusivi si parla anche nel **disegno di legge "Falanga"**, attualmente fermo al Senato. I deputati M5S della Commissione Ambiente hanno, infatti, commentato: "Proviamo a far entrare dalla finestra quello che il Senato ha bloccato, facendo uscire dalla porta. Il disegno di legge Falanga, che contiene **misure importanti contro l'abusivismo edilizio**, grazie alle modifiche apportate alla Camera, ora è fermo al Senato. E in Commissione Ambiente è stato approvato un emendamento a prima firma Claudia Mannino che istituisce il fondo di rotazione per le demolizioni".

La Mannino ha poi dichiarato: "Il fondo di 45 milioni di euro è predisposto **per l'integrazione delle risorse finanziarie** oltre a quelli già a disposizione dei Comuni per sostenere gli interventi di demolizione. Semplice e di grande sostegno per Comuni e Regioni, i quali ad oggi non riescono a disporre di finanziamenti sufficienti per portare a termine le ordinanze di demolizione e mettere in campo una efficace azione di tutela del nostro suolo. Dispiace che il Pd, che pure aveva contribuito a migliorare il ddl Falanga non abbia ancora presentato i suoi emendamenti antiabusivismo che erano stati precedentemente accolti nel testo di legge".

Attualmente però è attivo il **Fondo da 10 milioni di euro per la demolizione degli edifici abusivi** nelle aree a rischio idrogeologico, istituito con il Collegato Ambiente (**Legge 221/2015**). Da Edilportale.



Lavori di efficienza in condominio. Difficile cedere l'ecobonus

Nel pentolone della legge di Bilancio sta bollendo una ricetta del tutto nuovo sul bonus energetico per i condomini. Si tratta della possibilità di cedere il credito d'imposta, che verrebbe allargata a tutti (e non solo ai condòmini "incapienti" come è ora) ma, e questa è la novità, sarebbe realizzabile solo con le banche e con le grandi società che distribuiscono o vendono energia e gas e loro partecipate. Escono dal gioco i privati e le piccole imprese. Il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione Bilancio dovrebbe essere oggi ma le modifiche potrebbero essere proposte in fase di maxi-emendamento. In sostanza, il quadro fiscale sul risparmio energetico che si va delineando è questo:

- a) Detrazione del 65% della spesa sostenuta per opere che assicurino almeno il 20% del risparmio rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al Dlgs 192/2005: proroga a tutto il 2018 per il pagamento dei bonifici (di fatto questa possibilità non interessa i condomini ma le singole unità immobiliari e gli edifici di un unico proprietario);
- b) la detrazione del 65% viene riconosciuta anche ai condòmini il periodo in cui effettuare i bonifici in pagamento viene esteso sino al 31 dicembre 2021;
- c) detrazione del 70% della spesa per i soli interventi condominiali purché avvenga il passaggio dell'edificio alla classe energetica A1 (si consideri che il 90% del patrimonio è nelle classi B o C), che è la meno performante della categoria "A".
- d) detrazione del 75% se, oltre a raggiungimento della classe energetica A/1 si aggiunge un passaggio alla classe inferiore della classificazione antisismica;
- e) detrazione dell'85% se, oltre a raggiungimento della classe energetica eA/1 si aggiunge un passaggio a due classi inferiori della classificazione antisismica.

La possibilità di cedere il credito d'imposta viene riconosciuta a tutti i condòmini ma solo se realizzano una delle condizioni indicate nelle lettere c), d) ed e), cioè se raggiungono almeno la classe A1. Un decreto interministeriale Economia-Sviluppo disciplinerà le verifiche a cura dell'Enea. Certo arrivare alla classe A/1 non è facile, soprattutto per gli edifici vecchi. Questo automatismo, che non tenga conto in modo progressivo dei miglioramenti realisticamente realizzabili, rischia di vanificare proprio l'idea più giusta, quella di unificare i lavori di riqualificazione a quelli per ridurre il rischio sismico. L'emendamento è comunque in attesa di copertura in relazione proprio al problema degli «incapienti» perché non è dato calcolare quali potrebbero essere gli effetti del bonus che finora è rimasto inutilizzato per questa categoria di contribuenti. Da Edilportale.